



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - *Medaglia d'argento al valore civile*

Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare

Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO PER FINALITA' DI VOLONTARIATO E PER ATTIVITA' DI PROPAGANDA ELETTORALE.

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità e i termini di richiesta di aree pubbliche o ad uso pubblico per attività di comunicazione e/o promozione finalizzate alla propaganda politico ed elettorale nonché per finalità attinenti al volontariato senza fini di lucro, al fine di garantirne la pari opportunità di utilizzo.

Art. 2 AREE CONCEDIBILI

I luoghi in cui è possibile autorizzare gazebo, tavoli, piedistalli, bandiere o altro inerenti alla propaganda politico elettorale o ad attività di volontariato senza fini di lucro, come individuati nelle planimetrie allegate al presente regolamento, sono:

<i>luogo autorizzato</i>	<i>n. totale postazioni</i>	<i>localizzazione postazione</i>
Piazza XI Febbraio	4	1,2,3,4 (come individuate nella relativa planimetria)
Piazzetta Papa Sarto	1	1 (come individuata nella relativa planimetria)
Viale alberato antistante il Santuario della Madonna della Crocetta	1	1 (come individuata nella relativa planimetria)
Piazza Città di Boves	1	1 (come individuata nella relativa planimetria)

Art. 3 ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TARIFFA

Coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico sono esonerati dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico ai sensi del comma 67 dell'art. 3 della Legge n. 549/1995.

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande vanno presentate tramite apposito modello, reperibile presso l'ufficio di Polizia Locale o presso l'ufficio U.R.P. o scaricabile dal sito internet istituzionale. Le stesse possono essere presentate a mano all'ufficio protocollo oppure inviate per posta o tramite e-mail all'indirizzo protocollo@comune.castellodigodego.tv.it o protocollo.comune.castellodigodego.tv@pecveneto.it.
2. Le domande devono pervenire al protocollo del Comune almeno 10 (dieci) giorni prima dell'occupazione richiesta.
3. Non sono consentite prenotazioni per un numero superiore a tre date distinte per il medesimo luogo. Svolte le attività previste alla terza data richiesta, sarà possibile presentare una nuova richiesta di occupazione per il medesimo luogo per ulteriori eventuali tre nuove date.
4. Per ogni data di occupazione richiesta, potrà essere indicata un'unica postazione per ciascun luogo.

Art. 5 AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'occupazione delle postazioni è rilasciata dall'ufficio di Polizia Locale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dell'ordine cronologico di arrivo delle domande al protocollo comunale, salvo i diversi criteri previsti al successivo articolo, disposti esclusivamente per i periodi pre-elettorali.
2. Ai richiedenti cui la concessione venisse negata sulla base del criterio di cui sopra, verrà concessa, se disponibile, un'altra postazione all'interno del medesimo luogo o

in subordine in un altro luogo, salvo rinuncia espressa da presentare almeno 3 (tre) giorni precedenti a quello dell'occupazione richiesta.

Art. 6 PERIODO PRE-ELETTORALE

Nei 90 (novanta) giorni precedenti la data di convocazione dei comizi relativi all'espressione della volontà popolare a qualsiasi titolo, al fine di consentire pari opportunità a tutti i gruppi che richiedano aree pubbliche o ad uso pubblico, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

1. In caso di più richieste concorrenti, l'assegnazione avverrà sulla base dei seguenti criteri, nell'ordine indicato:
 - a) richiesta da parte di gruppi politici per attività di propaganda elettorale;
 - b) minor numero di presenze già concesse e usufruite nei 90 giorni precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, nella medesima postazione;
 - c) a parità di presenze, ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Ai richiedenti cui la concessione venisse negata sulla base dei criteri di cui sopra verrà concessa, se disponibile, un'altra postazione all'interno del medesimo luogo o in subordine in un altro luogo, salvo rinuncia espressa da presentare almeno 3 (tre) giorni precedenti a quello dell'occupazione richiesta.
3. Restano comunque salve tutte le prescrizioni in materia di propaganda elettorale prevista dalla normativa vigente.

Art. 7 RINUNCIA

Qualora a fronte di un'autorizzazione rilasciata, il richiedente non procedesse all'occupazione per motivi diversi dalla forza maggiore, l'occupazione si intenderà usufruita in ordine ai criteri di cui ai punti precedenti. La documentazione attestante i motivi di forza maggiore dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Castello di Godego al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo alla mancata occupazione.

Art. 8 POTERI DEL COMUNE


Per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica, viabilità e quiete pubblica le autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico nei luoghi elencati potranno non essere autorizzate o, qualora già autorizzate, revocate in qualsiasi momento, senza che il richiedente abbia a pretendere alcun risarcimento.

Art. 9 DIVIETI E SANZIONI

1. Sulle aree concesse in uso non dovranno essere eseguiti interventi a modifica dello stato attuale, se non previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale. Le aree autorizzate dovranno essere occupate secondo le eventuali prescrizioni disposte dalla Polizia Locale e prestando la dovuta attenzione a non causare ingombro o altri ostacoli al regolare transito dei pedoni nelle zone antistanti e limitrofe alle aree concesse.
2. Il richiedente l'autorizzazione è responsabile dello svolgimento dell'attività e di eventuali danni o disturbi comunque provocati nel corso dell'occupazione.
3. In occasione di manifestazioni o cerimonie religiose, di manifestazioni tradizionali civili e in occasione di altre ricorrenze locali e/o nazionali sarà evitata la concomitanza di propaganda politico-elettorale negli stessi luoghi e nelle stesse ore, qualora ritenuta inopportuna.

4. Le occupazioni di suolo pubblico non autorizzate oppure effettuate al di fuori delle prescrizioni indicate saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari.

PIAZZA XI FEBBRAIO



PIAZZETTA PAPA SARTO

Comune di Castello di Godego



Scala 1:500

I materiali disponibili in questo sito sono solo a scopo informativo e non costituiscono un documento legale

22/11/2017

VIALE ALBERATO
SANTUARIO MADONNA

Comune di Castello di Godego

65.9

VIA VIVALDI

VIA MADONNA

VIALE ALBERATO

VIA CHIOGGIA

SANTUARIO



PIAZZA CITTÀ DI BOVES

Comune di Castello di Godego

